



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
VERBANO CUSIO OSSOLA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO NUMERO 2 DATA PUBBLICAZIONE 09/07/2021

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 3 DEL 07/07/2021 SI RIPIERTA QUANTO SEGUE:

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1 VISITE MEDICHE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DELLA L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 2 della L.N.D. riguardante il rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F.-

1.2 NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DELLA L.N.D.)

Si comunicano, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. i), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali per la stagione sportiva 2021/2022, a valere fino al 30 giugno 2022.

... omissis ...

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO CUSIO OSSOLA

Delegato	MADEO BENEDETTO	
Vice Delegato	CASTELLI DIEGO	
Componenti	CARAMIELLO FRANCESCO	RANCHINI RAFFAELE
	VALENTE GIANPAOLO	
Segretario	BELLI SERGIO	

... omissis ...

1.3 TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. – MODALITÀ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 7 della L.N.D. inerente la tutela assicurativa dei tesserati e dei dirigenti della L.N.D. nonché le modalità di denuncia e gestione dei sinistri.

1.4 DEROGA PREVISTA DALL'ART. 40, COMMA 3 BIS DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DELLA L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 10 della L.N.D. afferente la deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis delle N.O.I.F. nella stagione sportiva 2021/2022.

1.5 PROROGA DEI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE E DEGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA TERRITORIALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DELLA L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 2/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 11 della L.N.D. inerente la proroga nelle loro funzioni fino al 31 luglio 2021 dei collaboratori della Procura Federale, dei Giudici Sportivi Territoriali, dei componenti dei Tribunali Federali Territoriali e delle Corti Sportive di Appello Territoriali, nell'attuale composizione.

1.6 MODALITÀ E PROCEDURE IN ORDINE ALLA VARIAZIONE DI ATTIVITÀ – ART. 118 DELLE N.O.I.F. (DALLA CIRCOLARE N. 148 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 148 della L.N.D. relativa alle modalità e procedure in ordine alla variazione di attività riferite all'art. 118 delle N.O.I.F.-

1.7 GARE UFFICIALI DA DISPUTARE IN ASSENZA DI PUBBLICO (DALLA CIRCOLARE N. 3 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 3 della L.N.D. relativa alle gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico.

1.8 CONVENZIONE STIPULATA TRA LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E L'UNIONE STAMPA SPORTIVA ITALIANA (DALLA CIRCOLARE N. 5 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 5 della L.N.D. concernente la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana.

1.9 RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 (DALLA CIRCOLARE N. 6 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 6 della L.N.D. contenente le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione per la stagione sportiva 2021/2022.

1.10 ACQUISIZIONE DIRITTI AUDIO-VIDEO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 (DALLA CIRCOLARE 7 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 7 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'acquisizione dei diritti audio – video per la stagione sportiva 2021/2022.

1.11 TRASMISSIONE IN DIRETTA DELLE GARE DEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI ATTRAVERSO I CANALI SOCIAL UFFICIALI DELLE SOCIETÀ ASSOCIATE ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (DALLA CIRCOLARE 8 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 8 della Lega Nazionale Dilettanti inerente la trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

1.12 DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING - SIG. DAVIDE PULITI, SIG. FILIPPO TOLOMINI, SIG.RA GIULIA GAIARDI, SIG. PAOLO BERTOLETTI E SIG. ANGELO LAURI (DALLA CIRCOLARE N. 9 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 9 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Davide Puliti, Filippo Tolomini, Giulia Gaiardi Paolo Bertolotti e Angelo Lauri.

1.13 DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING - SIG. VINCENZO BATTAGLIA, SIG. LORENZO BONAZIA E SIG. LUCIANO PETULLÀ (DALLA CIRCOLARE N. 10 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 10 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Vincenzo Battaglia, Lorenzo Bonazia e Luciano Petullà.

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

2.1 TERMINI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E TORNEI DI LEGA NAZIONALE DILETTANTI E SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Si rammentano i termini di iscrizione delle attività a **carattere provinciale** così come disposti dal Comitato Regionale con i CC.UU. n° 1 e 2:

Terza categoria	30 agosto 2021
Juniores provinciale	30 agosto 2021
Campionati e Tornei Under 17-16-15-14	30 agosto 2021
Coppa Piemonte/V.A. di Seconda e Terza cat.	30 agosto 2021
Attività di base	13 settembre 2021

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha stabilito la **gratuità** dei diritti d'iscrizione alla **Coppa Piemonte Valle d'Aosta di Seconda e Terza categoria**.

Si precisa che costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali:

- la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari.

2.2 NUOVE AFFILIAZIONI LND: MODALITÀ E COSTI

Le Società di **nuova affiliazione** dovranno presentare al Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere le chiavi d'accesso necessarie agli adempimenti telematici connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati da effettuarsi "on-line" sul sito www.lnd.it alla voce "AREA SOCIETA".

La documentazione è reperibile cliccando su questo link: <https://piemontevda.lnd.it/affiliazione-alla-f-i-g-c-s-s-2017-2018/>

I diritti di affiliazione alla F.I.G.C. - per le Società di nuova costituzione della Lega Nazionale Dilettanti - sono fissati in Euro 65,00.

Le Società che intendono iscriversi per la prima volta al campionato di **Terza categoria** (di nuova affiliazione o puro SGS che vuole fare il passaggio in LND) hanno l'esenzione dei diritti d'iscrizione e la dilazione dei costi come specificato nella tabella sotto riportata:

	Diritti di iscrizione	Diritti di assoc.ne alla L.N.D.	Acconto spese di org.ne	Acconto spese ass.ne tesserati	Spese ass.ne dirigenti	Totale da pagare all'atto dell'iscrizione se si intende pagare il 100% l'acconto delle spese di organizzazione e assicurazione	Prima rata Luglio 2021	Seconda rata 15 Ottobre 2021	Terza rata 15 Dicembre 2021
TERZA CATEGORIA	-	300,00 €	250,00 €	620,00 €	90,00 €	1.260,00 €	588,00 €	480,00 €	192,00 €
PROVINCIALE UNDER 19	610,00 €	300,00 €	250,00 €	620,00 €	90,00 €	1.870,00 €	1.198,00 €	480,00 €	192,00 €

Il pagamento delle sopra esposte quote di iscrizione ai Campionati L.N.D. 2021/2022 potrà avvenire avvalendosi della rateizzazione prevista dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta che prevede tre rate, di cui luglio (Tassa Associativa, Diritti di Iscrizione – ove previsti, 30% acconto Assicurazione Tesserati e Dirigenti, acconto spese attività regionale), 15 ottobre (50% acconto Assicurazione Tesserati e Dirigenti, acconto spese attività regionale), 15 dicembre 2021 (20% acconto Assicurazione Tesserati e Dirigenti, acconto spese attività regionale).

Contestualmente alla domanda di iscrizione, i Sodalizi debbono effettuare il versamento degli importi dovuti attraverso bonifico bancario da effettuare a favore di F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta UNICREDIT BANCA - IBAN IT78U0200801046000100245810, evidenziando nella "causale" del bonifico la denominazione sociale e/o matricola.

Le quote da versare verranno automaticamente determinate nell'apposita area "Riepilogo iscrizioni ai Campionati" nelle procedure "on-line" di iscrizione.

2.3 CAMBIO DI PRESIDENTE (RAPRESENTANTE LEGALE)

Nel caso in cui una Società abbia effettuato il cambio di **presidente** (Rappresentante legale) tra la fine della stagione sportiva 2020/21 e l'inizio della nuova stagione 2021/22, è necessario fare tempestivamente la comunicazione all'**Agenzia delle Entrate** e comunicarlo anche al **Registro CONI** inoltrando all'indirizzo e-mail registro@coni.it i seguenti documenti:

- l'organigramma 2020/21 dove compare il nuovo presidente;
- verbale assembleare del cambio di presidente;
- certificato di attribuzione dell'Agenzia delle Entrate con nominativo del nuovo presidente.

2.4 REGISTRO CONI

Tutte le società per poter risultare correttamente affiliate al CONI devono avere caricato nelle passate stagioni sportive il proprio Atto Costitutivo e/o Statuto nell'area riservata LND. Per verificare la corretta presenza di tali documenti le Società possono entrare nella propria area riservata **del portale CONI** e controllare che nella sezione "Documenti" appaiano i pdf Atto Costitutivo e/o Statuto correttamente caricati dall'organismo FIGC.

Nel caso di **nuove affiliate** o di **società che non abbiano mai provveduto al caricamento di tali documenti**, si deve procedere con l'inserimento degli stessi nell'area riservata LND sezione "Dati Societari" selezionando "Registro CONI" e firmarli elettronicamente come da prassi. Si ricorda inoltre che tutti i documenti da caricare in tale apposita sezione devono essere regolarmente registrati all'Agenzia delle Entrate (o con atto notarile) e quindi riportare il timbro con data di registrazione. Nel caso in cui l'affiliata non sia più in possesso dell'Atto Costitutivo, dovrà caricare solamente l'ultimo Statuto depositato.

Altra condizione necessaria per poter essere correttamente affiliati al CONI è la congruità del dato del Legale Rappresentante tra Registro CONI e l'organigramma societario LND compilato in fase di iscrizione.

2.5 IMPORTANTE COMUNICAZIONE ALLE SOCIETÀ' PER L'UTILIZZO DEL PORTAFOGLIO VIRTUALE (AREA SOCIETÀ)

Informiamo le Società che fino al termine delle iscrizioni non è possibile effettuare il trasferimento tra portafogli virtuali all'interno dell'area società; pertanto tutti gli operatori sono invitati alla massima attenzione e cura nella scelta del portafoglio di destinazione al momento dell'inserimento della ricarica.

Si riporta, qui di seguito, la procedura da seguire per effettuare la ricarica del portafoglio digitale iscrizioni e tesseramento. È fortemente consigliata la ricarica tramite bonifico bancario, tuttavia è possibile ricaricare anche tramite versamento in contanti per un importo massimo di € 500,00 al giorno presso lo sportello della Delegazione (con emissione di ricevuta).

Il bonifico bancario è da disporre a favore di F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta UNICREDIT BANCA – IBAN IT78U0200801046000100245810, evidenziando nella "causale" del bonifico la denominazione sociale e/o matricola.

Affinché la procedura di iscrizione sia conclusa con successo le società dovranno provvedere alle operazioni di ricarica seguendo la procedura sotto riportata:

Ricarica portafoglio ISCRIZIONI e/o TESSERAMENTI:

1) esecuzione del bonifico per iscrizione;

2) nella propria area web, alla voce del menù PORTAFOGLIO PAG. ATTIVITA' REGIONALE E PROVINCIALE – Gestione Ricariche Portafoglio Pagamenti selezionare Inserimento di richiesta ricarica portafoglio, nella pagina che si visualizza procedere all'inserimento dei dati richiesti avendo cura di specificare:

TIPO OPERAZIONE: Ricarica

PORTAFOGLIO DESTINAZIONE: Portafoglio Iscrizioni o tesseramenti

IMPORTO: inserire importo esatto del bonifico bancario disposto

MODALITA' DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario

CRO: inserire codice CRO rilasciato dall'Istituto di Credito

ABI: inserire codice ABI del proprio Istituto di Credito

CAB: inserire codice CAB del proprio Istituto di Credito

AGGIUNGI DOCUMENTO ALLEGATO: allegare copia della ricevuta bancaria scansionata in formato .pdf

Cliccare su SALVA DEFINITIVO quando i dati inseriti sono stati accertati.

3) Attendere la convalida di ricevimento bonifico da parte del Comitato Regionale.

4) Ricevuta la convalida, riscontrabile dal simbolo circolare verde che apparirà a lato della riga di riepilogo della ricarica – disponibile alla voce Elenco richieste di ricarica portafoglio presente allo stesso menù precedentemente indicato – si potrà procedere al “pagamento iscrizioni da portafoglio” oppure utilizzare la giacenza per effettuare i tesseramenti.

2.6 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

Informiamo le sotto indicate Società che sono ancora a disposizione per il ritiro dei tesserini personali di riconoscimento afferenti la s.s. 2020/2021:

AGRANO, ARMENO, CALCIO VOGOGNA, CANNOBIESE, CRODO, CITTÀ DI BAVENO, FERILO, FOMARCO D. BOSCO PIEVESE, GRAVELLONA S. PIETRO, JUVENTUS DOMO, LESA VERGANTE, MASERA, MEGOLO, MERGOZZESE, MONTECRESTESE, ORNAVASSESE, ORATORIO S. VITTORE, PIEDIMULERA, PREGIESE, PRO VIGEZZO, SAN FRANCESCO, STRESA, VARZESE, VERBANIA, VIRTUS VILLADOSSOLA, VOLUNTAS SUNA, VOLUNTAS VILLA, VERBANIA, VICTOR INTRA

TRIBUNALE FEDERALE

Sentenza estratta dal Comunicato Ufficiale n° 3 del Comitato Regionale pubblicato il 7 luglio 2021:

Seduta del 02.07.2021. Composizione Collegio: Avv. Paolo Pavarini (Presidente), Rag. Lorenzo Grassone (Consigliere) Avv. Antonio Vallone (Consigliere Relatore).

Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. VISCOMI Giovanni, all'epoca dei fatti segretario con poteri di firma della società U.S.D. Juventus Domo; della sig.ra ZARIANI Marisa, all'epoca dei fatti presidente della società U.S.D. Juventus Domo; la società U.S.D. Juventus Domo, per rispondere rispettivamente:

- 1. VISCOMI Giovanni, all'epoca dei fatti segretario con poteri di firma della società U.S.D. Juventus Domo, per la violazione dell'art. 4, co. I, C.G.S., dell'art. 33, co. I, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al sig. ZURLO Germano di svolgere, nella stagione sportiva 2018/2019, l'attività di preparatore atletico/vice allenatore della società U.S.D. Juventus Domo senza provvedere al suo preventivo tesseramento;**
- 2. ZARIANI Marisa, all'epoca dei fatti presidente della società U.S.D. Juventus Domo, per la violazione dell'art. 4, co. I, C.G.S., dell'art. 33, co. I, del Regolamento del Settore Tecnico,**

per aver consentito al sig. ZURLO Germano di svolgere, nella stagione sportiva 2018/2019, l'attività di preparatore atletico/vice allenatore della società U.S.D. Juventus Domo senza provvedere al suo preventivo tesseramento;

- 3. la Società U.S.D. Juventus Domo, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, co. I, per il comportamento posto in essere dal suo presidente ZARIANI Marisa e dal suo tesserato VISCOMI Giovanni, come sopra descritti, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6, co. II, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal suo tesserato ZURLO Giovanni.**

Con atto del 1 settembre 2020, pervenuto il 4 settembre 2020, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale i predetti soggetti per le descritte violazioni.

Il procedimento trae origine dall'esposto, datato 21 giugno 2019, sottoscritto dal sig. ROSSI Franco, delegato provinciale alle Corti Federali dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio - Gruppo Provinciale Novara e VCO, con il quale denunciava il comportamento del sig. ZURLO Germano: quest'ultimo, nella stagione sportiva 2018/2019, si era reso responsabile della violazione di norme federali in quanto aveva svolto attività di allenatore in seconda e preparatore atletico della prima squadra della società U.S.D. Juventus Domo, partecipante al campionato di Promozione - girone A, sino alla sesta giornata di campionato, allorché esonerato l'allenatore Antonio Talarico, anche l'attività degli altri componenti dello staff tecnico si interrompeva, e da metà novembre 2018 il sig. ZURLO Germano assumeva la conduzione tecnica della società A.S.D. Gravellona San Pietro, partecipante al campionato di Seconda Categoria - girone A.

Nel corso delle accurate indagini veniva acquisito: estratto banca dati AS400 di ZURLO Germano; estratto banca dati AS400 di U.S.D. Juventus Domo, A.S.D. Gravellona San Pietro e S.S.D. Stresa Sportiva; estratto del Settore Tecnico posizione ZURLO Germano; foglio censimento dell'U.S.D. Juventus Domo relativi alla stagione sportiva 2018/2019 e 2019/2020; copia distinte di gara dell'U.S.D. Juventus Domo, partecipante al campionato Promozione - girone A, stagione sportiva 2018/2019 riferite al periodo novembre 2018 e maggio 2019; verbale audizione sig. ZURLO Germano, allenatore dello Stresa Sportiva, effettuato il 13 giugno 2020; verbale audizione sig. VISCOMI Giovanni, segretario della U.S.D. Juventus Domo, effettuata il 16 giugno 2020; memoria difensiva avv. Federica Bottacin del 24 luglio 2021; estratti testate giornalistiche sportive locali.

Nella seduta del 2 luglio 2021, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l'Avv. Dellavalle Andrea, in rappresentanza della Procura Federale; il sig. VISCOMI Giovanni e la sig.ra ZARIANI Marisa, in proprio e in qualità di presidente della società U.S.D. Juventus Domo, nonché il loro difensore avv. Patrizia Adamczyk.

Preliminarmente, il Presidente avvertiva le parti della possibilità di definire il procedimento ai sensi dell'art. 127, C.G.S., tuttavia, considerato che le parti non intendevano addivenire ad alcun accordo in merito, il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: mesi 4 di inibizione nei confronti del sig. VISCOMI Giovanni; mesi 4 di inibizione nei confronti della sig.ra ZARIANI Marisa; ammenda di euro 400,00 nei confronti della società U.S.D. Juventus Domo.

Il sig. VISCOMI ribadiva che, fin del primo incontro, l'allenatore sig. Talarico aveva richiesto di avvalersi di un collaboratore, tuttavia, gli era stata negata tale possibilità, stante le dimensioni ridotte della società e per le limitate risorse economiche.

Il sig. VISCOMI ha altresì dichiarato di non aver mai visto all'interno della società, ovvero sul campo di allenamento, il sig. Zurlo, che non conosceva, ma di averlo visto solamente visto qualche volta in tribuna.

La sig.ra ZARIANI, associandosi alle considerazioni del sig. VISCOMI, aggiungeva che il sig. Zurlo non era mai stato autorizzato a svolgere attività per conto della società che rappresentava.

A domanda del collegio giudicante, i soggetti deferiti dichiaravano di non aver mai letto, né personalmente né indirettamente, le testate giornalistiche che riportavano il sig. Zurlo nell'organigramma della società.

Il difensore avv. Adamczyk richiamava la memoria in atti e insisteva, in primo luogo, per la declaratoria di estinzione del procedimento stante il decorso dei termini (endoprocedimentali e complessivi) e, nel merito, nel proscioglimento dei soggetti deferiti stante il mancato raggiungimento di prova certa in ordine alla commissione dell'illecito contestato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di improcedibilità deve essere respinta atteso che, a seguito del deferimento, pervenuto in data 4 settembre 2020, il Tribunale Federale fissava (immediatamente) udienza il 20 novembre 2020, rispettando pertanto il termine di cui all'articolo 93, co. I, C.G.S. Peraltro, la norma secondo cui "*l'udienza deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento*" appare di carattere ordinatorio, atteso che non è prevista alcuna sanzione in caso di mancato rispetto del termine.

Successivamente alla fissazione dell'udienza, per le ragioni ben note relative alla situazione pandemica mondiale, gli uffici del Tribunale Federale rimanevano chiusi e di conseguenza risultava impossibile svolgere - anche per i giudici federali - alcun tipo di attività. Tale chiusura degli uffici impone, a parere del Tribunale, la sospensione dei termini, in virtù del generale principio previsto nell'articolo 38, lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I. (espressamente richiamato dall'art. 110, co. V, C.G.S.) secondo il quale "*il corso dei termini è sospeso in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante...*". Infatti, si ribadisce, i giudici federali, nel periodo di chiusura degli uffici federali, erano impossibilitati a svolgere alcun tipo di attività (anche da remoto),

Non appena gli organi federali decretavano la riapertura dei locali del Tribunale Federale (maggio 2021), veniva immediatamente calendarizzata l'udienza all'11 giugno 2021, tempestivamente comunicata alle parti nel rispetto dei termini di cui all'art. 93, C.G.S., le quali chiedevano di parteciparvi 'da remoto'. Tuttavia, stante l'impossibilità di stabilire un collegamento valido, l'udienza veniva rinviata al 2 luglio 2021 'in presenza'.

Rispetto alle ulteriori eccezioni difensive giova evidenziare che la mancata audizione del soggetto deferito, espressamente richiesta a seguito di memoria difensiva, non costituisce compromissione del diritto di difesa. Infatti, le argomentazioni che il soggetto deferito avrebbe esposto personalmente risultano adeguatamente sviluppate nel corpo della memoria (oltre che in sede di udienza), di talché (anche in virtù delle cautele in vigore durante il periodo delle indagini) l'audizione personale della parte si presentava ultronea. Peraltro, alla mancata audizione personale richiesta dalla parte non corrisponde alcuna espressa causa di nullità degli atti successivamente compiuti.

Quanto al merito della vicenda si osserva quanto segue:

- a) le dichiarazioni del sig. Zurlo Germano, destinatario di autonomo procedimento innanzi agli organi del Settore Tecnico, appaiono credibili e in grado di confermare l'ipotesi accusatoria. Il predetto ha riferito di aver richiesto più volte alla società Juventus Domo di procedere al suo tesseramento ma di aver ricevuto risposte negative, adducendo l'impossibilità di individuarne un ruolo adatto nell'organigramma societario;
- b) le predette dichiarazioni sono confermate dal sig. Talarico Antonio, il quale ha dichiarato che, per la stagione 2018/ 2019, in qualità di allenatore della prima squadra della società Juventus Domo, si era avvalso della preziosa collaborazione del sig. Zurlo Germano, in qualità di preparatore atletico della prima squadra;
- c) le predette dichiarazioni appaiono inoltre avvalorate dagli articoli web di testate giornalistiche locali, dalle quali emerge l'incarico conferito al sig. Talarico, e al preparatore atletico sig. Zurlo, mai smentite all'epoca della pubblicazione dai soggetti oggi deferiti;

- d) le argomentazioni difensive sviluppate dal sig. VISCOMI non appaiono credibili nella parte in cui sostiene di non sapere chi fosse il sig. Zurlo, in quanto avrebbe svolto solamente compiti di segreteria e quindi di non aver mai assistito ad allenamenti della prima squadra. Peraltro, tali dichiarazioni risultano in parte contraddette da quanto riferito dal VISCOMI in sede di udienza nella parte in cui ammetteva di conoscere il sig. Zurlo, poiché presente talvolta in tribuna.

Le dichiarazioni autoaccusatorie rese dal sig. Zurlo, unitamente ai riscontri sopra elencati, appaiono sufficienti per confermare il fondamento dell'incolpazione.

Sebbene non formalmente tesserato, probabilmente in ragione del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, il sig. Zurlo affiancava il sig. Talarico nella gestione tecnica della prima squadra della Juventus Domo. I soggetti deferiti non potevano, considerato il ruolo rivestito all'interno della società, non essere a conoscenza di tale collaborazione, sebbene non vi fosse stato un accordo rispetto all'inquadramento e un formale tesseramento. Altrettanto inverosimile che i soggetti oggi deferiti non fossero venuti a conoscenza - direttamente o indirettamente - della pubblicazione degli articoli sulle testate giornalistiche locali, in relazione alle quali non presero alcuna distanza, a riprova della tacita accettazione del rapporto che si era instaurato con il sig. Zurlo.

A fronte di quanto sopra, ritenendo infondate le argomentazioni difensive, si ritiene che la responsabilità dei soggetti deferiti sia stata adeguatamente provata.

Quanto al trattamento sanzionatorio le richieste formulate dalla Procura Federale - assolutamente proporzionate alla violazione commessa - appaiono meritevoli di integrale accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara i sigg.ri VISCOMI Giovanni e ZARIANI Marisa responsabili dell'illecito loro scritto e, per l'effetto, applica ai medesimi la sanzione dell'inibizione per mesi 4; dichiara altresì responsabile, ex art. 6, co. I e II, C.G.S., la società U.S.D. Juventus Domo e, per l'effetto, infligge alla medesima la sanzione dell'ammenda di euro 400.

Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)

Publicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e diffuso anche in forma telematica il 9 luglio 2021.

IL SEGRETARIO
Sergio Belli

IL DELEGATO
Benedetto Madeo